Compagnia Assicuratrice Unipol
S.p.A. di ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI
Capitale Sociale L. 250.000.000 interamente versato
Direzione Generale BOLOGNA - Via Oberdan, 24 - Sede propria
C C I A BOLOGNA N. 180.304

NORME PER L'APPLICAZIONE

delle Condizioni Generali di Polizza ad uso dei Periti rilevatori dei danni causati dalla grandine

EDIZIONE 1965

NORME PER L'APPLICAZIONE
delle Condizioni Generali di Polizza ad uso dei Periti rilevatori dei danni causati dalla grandine

PREMESSA

La necessità di raccogliere in un volumetto di comoda e facile consultazione gli articoli della polizza di assicurazione contro la grandine che trattano o hanno attinenza con la materia peritale, per definirne l'esatta portata ed eliminare dubbi od incertezze nei tecnici incaricati della rilevazione dei danni, è sorta dalla avvenuta constatazione che non tutti i Periti ne davano, all'atto pratico, la giusta interpretazione, cosicchè si verificavano, con una certa frequenza, disparità di opinioni, dannose agli effetti del delicato ed importante servizio.

A ragion veduta ci si è astenuti dall'entrare nel merito della tecnica estimativa, sia perchè essa sta alla base della preparazione specialistica dei Periti responsabili, sia perchè è evidente che dalla giusta interpretazione e conseguente esatta applicazione delle condizioni di polizza non possono che derivarne risultati uniformi, in tutto aderenti ai patti contrattuali, com'è indispensabile per la regolarità del servizio.

che ne rendono più agevole l'accettazione dei responsi; spesse volte il cosidetto « saper fare » può dischiudere porte che altrimenti assai difficilmente potrebbero essere aperte.

Il tatto e la gentilezza dei modi non debbono tuttavia cedere il passo alla doverosa fermezza quando sia il caso di usarla; i Periti sono e debbono rimanere dei tecnici e non possono mai trasformarsi in mediatori commerciali, nemmeno quando si profilasse la possibilità di un ricorso alla perizia di appello, che non deve affatto preoccupare quando i Periti sono ben certi di aver svolto il loro incarico secondo scienza e coscienza, con visite minuziose agli appezzamenti colpiti, effettuazione di assaggi ripetuti e di analisi accurate, in una parola, sono tranquilli sulla effettiva aderenza del loro responso allo stato di fatto da essi riscontrato.

Coloro che per disavventura dimenticassero questo principio basilare menomerebbero se stessi nella propria dignità professionale e perderebbero irrimediabilmente, nella valutazione degli agricoltori, quella stima e quella considerazione delle quali i Periti sono giustamente circondati.

ARTICOLI DI POLIZZA E LORO INTERPRETAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1

Nei limiti ed alle condizioni della presente polizza la Società si obbliga a risarcire il danno materiale recato dalla percossa della grandine ai prodotti assicurati e ottenibili in una superficie dichiarata, esclusi i danni derivati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto la caduta della grandine oppure che l'abbia accompagnata o seguita, aggravando quelli dovuti alla sua percossa.

È l'articolo di « impostazione » della garanzia; ne indica la portata e specifica quali danni ne sono esclusi.

È pertanto risarcibile il « solo » danno materiale recato dalla percossa della grandine, con esclusione di tutti gli altri danni, senza alcuna eccezione.

Nessuna incertezza e nessun dubbio possono sussistere sulla interpretazione e conseguente applicazione di questo articolo: i Periti che all'atto pratico si trovassero di fronte a danni diversi dalla grandine, siano essi precedenti, concomitanti o posteriori alla caduta della meteora, dovranno escluderli tassativamente dal risarcimento senza — come già detto — alcuna eccezione.

ART. 2

L'assicurazione può essere stipulata da o in favore di chiunque abbia interesse alla conservazione del prodotto; può essere totale, cioè comprendere tutta la quantità di un prodotto ottenibile in un appezzamento dichiarato in contratto, ovvero parziale, cioè riferirsi ad una sola quota parte di esso.

Nel caso di assicurazione parziale, l'Assicurato dovrà dichiarare se e presso quale Società ed in quale percentuale è garantito per la parte rimanente.

L'Assicurato dovrà dichiarare in contratto se egli abbia negli stessi Comuni e negli stessi fondi o in fondi contigui altri appezzamenti, coltivati con la stessa specie di prodotto, che non assicura o che sono assicurati con altre Società.

Questo articolo ha attinenza con le perizie nella parte ove dice che l'assicurazione può essere totale, cioè comprendere tutta la quantità di un prodotto ottenibile in un appezzamento dichiarato in contratto, ovvero parziale, cioè riferirsi ad una sola quota parte di esso.

Per prodotto ottenibile in un appezzamento deve intendersi il quantitativo che il prodotto può dare realmente al momento del sinistro, in base alla superficie dell'appezzamento, alle caratteristiche del terreno ed alla qualità delle colture.

Quando i Periti constatano che l'appezzamento colpito può dare la quantità di prodotto assicurata, nessuna deduzione deve essere fatta, anche se si accerta l'esistenza di danni diversi dalla grandine purchè, è opportuno ripeterlo, il quantitativo assicurato esista ancora; in questi casi tuttavia si dovrà aver cura di indicare nei bollettini di campagna gli estremi di tali

danni, per opportuna informazione dei Periti nell'eventualità di successivi interventi.

Quando invece i Periti constatano che il quantitativo assicurato (tenuto conto nei casi di assicurazione parziale, della quota parte che esso rappresenta rispetto alla totalità), è palesemente superiore all'ottenibile, verificandosi, così, un eccesso di assicurazione, devono essere applicate le opportune deduzioni, per riportare la garanzia entro i suoi giusti limiti ed evitare di riconoscere un indennizzo su quella parte di prodotto che in realtà non esiste.

Nei casi di assicurazione parziale i Periti dovranno usare particolare cura negli accertamenti inerenti la effettiva e sicura identificazione dell'appezzamento sul quale sono stati chiamati ad operare.

È buona norma poi che essi procurino di incontrarsi con i Colleghi incaricati di rilevare i danni di altre parti, oppure di appezzamenti contigui, per arrivare alla desiderabile uniformità di criteri e di risultati.

ART. 3

La Società presta l'assicurazione e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni fatte dall'Assicurato, il quale con la firma del contratto si rende responsabile della loro esattezza.

Compito dei Periti, da essere sempre scrupolosamente osservato, è quello di stabilire con certezza la piena rispondenza delle descrizioni e dichiarazioni fatte dall'Assicurato con le caratteristiche degli appezzamenti denunciati colpiti e pei quali è stata richiesta la perizia.

Nel sopralluogo dovranno essere controllati tutti gli elementi che hanno riferimento all'esatta applicazione delle condizioni contrattuali, e specialmente:

a) se le partite colpite corrispondono (per denominazione, confini, superficie, ubicazione — comune o zona di comune —, prodotto assicurato e relativa quantità, ecc.) a quelle assicurate;

b) se il prodotto assicurato fu colpito da grandine caduta prima della decorenza del rischio.

CONTRATTO - PERFEZIONAMENTO E DURATA

ART. 4

Il contratto di assicurazione è costituito dalla polizza, le cui condizioni generali possono venire integrate o modificate da speciali condizioni aggiuntive mediante appendici da allegarsi al contratto.

Nella polizza devono essere conteggiati esclusivamente il premio, i soprapremi per estensione di rischio, gli sconti per limitazione di rischio e per la condizione di tariffa variabile, l'addizionale di gestione, le tasse e gli interessi se il pagamento del premio è differito con garanzia cambiaria.

Per alcuni prodotti speciali — ad esempio Uva, Tabacco, Pomodoro, Frutta — le Condizioni Generali di Polizza sono integrate o modificate da condizioni speciali aggiuntive contenute in apposite appendici allegate ai contratti.

I Periti chiamati a rilevare danni su tali prodotti, debbono conoscere perfettamente le condizioni speciali delle dette appendici ed applicarle.

FRANCHIGIA E TARIFFA VARIABILE

ART. 7

L'assicurazione è stipulata con franchigia, a tariffa fissa oppure variabile.

La franchigia, in caso di sinistro, è fissata nelle seguenti misure:

a) *8 % per: cotone, cucurbitacee, melanzane, menta, peperoni, semi di girasole, tabacco, vite madre e vivai di piante legnose in genere;*

b) *6 % per: astragalo, bietole da seme, canapa, cinquantino, erba palustre, fagioli, frutta (escluse mandorle, nocciole e noci), granoturco, leguminose da seme, miglio, olive, piante ortensi di pieno campo (escluse melanzane e peperoni), piselli, pomodoro, ribes nero, ricino, semi di piante (foraggiere, ortensi ed aromatiche), sorgo rosso o saggina, sorgo zuccherino ed uva;*

c) *4 % per: tutti gli altri prodotti.*

Per i danni superiori a tali aliquote viene risarcita solamente l'eccedenza.

I contratti possono essere stipulati con franchigia raddoppiata o triplicata contro riduzione del premio.

La tariffa variabile comporta un determinato sconto sul premio, con l'impegno per l'Assicurato di corrispondere alla Società, all'atto della presentazione della denuncia di danno con richiesta di perizia, un importo — in contanti o differito con garanzia cambiaria — pari al doppio della riduzione avuta, oltre gli eventuali soprapremi, accessori, tasse ed interessi, come in polizza, sul valore assicurato per gli appezzamenti denunciati.

È opportuno precisare che la franchigia — in corrispettivo della quale gli Assicurati godono di un sensibile sconto sulle tariffe — è questione puramente amministrativa e riguarda esclusivamente la Società e non anche i Periti, i quali sono chiamati ad accertare il danno tecnico, indipendentemente dalla forma di contratto e dalla entità della franchigia.

Essi, di conseguenza, non devono entrare in discussione con gli Assicurati sul fatto specifico della franchigia, nè fornire precisazioni od anticipazioni sui conteggi e sull'entità del risarcimento.

DANNI ANTERISCHIO

ART. 8

I prodotti già colpiti da grandine o danneggiati da altre cause non possono formare oggetto di assicurazione, salvo diverso accordo con la Società.

Qualora i prodotti da assicurare siano stati colpiti da grandine nel periodo di tempo compreso fra il perfezionamento della polizza e la decorrenza del rischio, l'assicurazione avrà corso egualmente (fermo il disposto del 4° comma dell'art. 5), ma l'Assicurato dovrà denunciare il sinistro alla Società entro i tre giorni successivi a quello dell'avvenimento perchè la stessa possa fare effettuare, a spese dell'Assicurato, una perizia che accerti il danno per escluderlo dal risarcimento nell'eventualità di ulteriore sinistro; in questo caso la Società ridurrà proporzionalmente l'ammontare del premio.

Qualora invece i prodotti da assicurare siano stati danneggiati da altre cause nel periodo di cui al comma precedente, l'Assicurato — fermo il disposto del 4° comma dell'art. 5 — potrà chiedere, con valida documentazione e sempre entro i tre giorni dall'avvenimento, la corrispondente riduzione dei valori assicurati e del relativo premio.

Questo articolo è strettamente collegato con quello n. 17 che detta le norme per la rilevazione e conseguente liquidazione dei danni.

Esso è suddiviso in tre parti:

a) prodotti già colpiti da grandine prima della stipulazione della polizza;

b) prodotti colpiti da grandine, pei quali la polizza era già stata stipulata, ma non ancora entrata in rischio;

c) prodotti danneggiati da altre cause, diverse dalla grandine, pei quali pure la polizza era già stata stipulata, ma non ancora entrata in rischio.

Nel primo caso — a) — per i prodotti già colpiti da grandine e pei quali la Società abbia ugualmente accettato di emettere la polizza, i Periti dovranno tenere nel debito conto l'entità della grandine anterischio, (che dovrà essere dedotta da quella complessiva) ma non effettuare alcuna riduzione di capitale, in quanto le grandinate anterischio non differiscono in alcun modo, sul piano tecnico, da quelle in rischio e per il chiaro disposto del paragrafo b) del già richiamato art. 17, le percentuali di danno in caso di grandinate successive, debbono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente.

Nel secondo caso — b) — vale quanto detto al punto a).

Nel terzo caso — c) — la Società, ricevuta entro i termini prescritti la valida documentazione richiesta dalla polizza, provvede in via amministrativa, alla riduzione dei valori assicurati e del relativo premio.

CESSAZIONE DEL RISCHIO

ART. 9

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto e comunque non oltre:

— *il 10 giugno per colza e ravizzone;*
— *il termine della campagna bacologica, ed in ogni caso non oltre il 25 giugno per foglia di gelso;*
— *il 15 luglio per lino, linosa, lupini e trigonella o fieno greco da seme;*
— *il 10 agosto per astragalo, avena, bietola da seme, fave, frumento, orzo, segale, spelta e veccia;*
— *il 31 agosto per canapa da tiglio e miglio;*
— *il 15 settembre per erba medica da seme, menta, sulla da seme e trifoglio da seme;*
— *il 10 novembre per risone;*
— *il 31 dicembre per olive;*
— *il 31 ottobre per tutti gli altri prodotti.*

In ogni caso s'intende che la garanzia cessa al momento stesso del taglio del prodotto o del suo distacco dalla pianta, ma non mai oltre le date di cui sopra.

Le date fissate dal presente articolo rappresentano il limite massimo entro il quale viene prestata la garanzia. Il rischio comunque cessa alla maturazione del prodotto e pertanto nei casi in cui venga accertato che il prodotto si trova in stato di superata maturazione, e quindi la garanzia deve intendersi cessata, il Perito rilevato il danno quale si presenta, inserirà nel bollettino di campagna la seguente riserva:

STORNI

ART. 10

Quando si verifichi, sopra uno o più appezzamenti assicurati, la distruzione per lo meno di un quarto dei prodotti per qualsiasi evento diverso da quello della grandine, l'Assicurato, semprechè la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca della raccolta e sia validamente documentata, ha diritto allo storno dell'assicurazione della quantità distrutta per detti appezzamenti.

Lo storno comporta la riduzione proporzionale del premio e dei soprapremi di rischio dal giorno della presentazione della domanda scritta alla Società fino alla data presumibile di cessazione del rischio relativo al prodotto per il quale viene chiesto lo storno.

Lo storno è concesso soltanto nel caso in cui i prodotti assicurati non siano stati colpiti da grandine che abbia dato luogo ad indennizzo.

Quando sia intervenuta riduzione di garanzia a sensi di questo articolo, i Periti dovranno riferirsi al valore assicurato quale risulta dopo effettuato lo storno.

Va tenuto presente che la riduzione di cui si tratta non esclude, se del caso, ulteriori deduzioni qualora il prodotto ottenibile risultasse ancora inferiore a quello assicurato.

DENUNCIA DEI DANNI E DOVERI DELL'ASSICURATO

ART. 12

L'Assicurato non deve staccare dal suolo o raccogliere prodotti colpiti prima che abbia avuto luogo la rilevazione del danno.

Qualora i prodotti siano colpiti nella imminenza od in corso di raccolta, l'Assicurato — semprechè abbia già regolarmente denunciato il danno — può iniziare o continuare la raccolta, ma, affinchè possa essere eseguita la perizia, deve lasciare in tutti gli angoli ed al centro di ogni appezzamento denunciato dei campioni, il cui quantitativo complessivo non sia inferiore al cinque per cento del prodotto coltivato sull'appezzamento stesso.

Ove l'appezzamento e la natura del prodotto non consentano quanto sopra, l'Assicurato deve comunque lasciare campioni idonei a determinare l'entità del danno, equamente ripartiti sull'appezzamento ed in quantità sufficiente e mai inferiore alla percentuale su esposta.

È evidente che i Periti incaricati dei rilievi debbono disporre degli elementi necessari a determinare l'entità dei danni.

L'articolo, pur accordando all'Assicurato, nel caso indicato, la facoltà di iniziare o continuare la raccolta, gli fa obbligo di lasciare dei campioni opportunamente distribuiti sull'appezzamento, nel modo precisato.

Qualora l'Assicurato non si attenesse alle prescrizioni del-

l'articolo, i Periti emetteranno un bollettino di campagna negativo, dichiarando esplicitamente in esso che si sono trovati nella impossibilità di eseguire la perizia a norma di polizza per totale mancanza o scarsità di campioni.

I Periti dovranno poi inviare alla Direzione della loro Società una relazione nella quale indicheranno, nei limiti del possibile e ricavando, occorrendo, gli elementi di valutazione anche in via indiretta, l'entità presunta dei danni, affinchè la Società possa, in caso di necessità, specialmente dipendente da azione legale, disporre di quei dati che non debbono essere specificati sul bollettino di campagna.

ART. 13

Dopo avvenuto un danno, l'Assicurato avrà cura di eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dalla specie e dallo stato di vegetazione dei prodotti colpiti.

I Periti debbono accertare, al momento della rilevazione, che dopo il sinistro l'Assicurato abbia provveduto ad eseguire tutti i lavori richiesti dalle norme di buona agricoltura.

RILEVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI

ART. 14

Ricevuta la denuncia del danno, la Società, senza pregiudizio di ogni eventuale riserva ed eccezione, provvede alla perizia ed ha diritto di inviare suoi incaricati, anche ripetutamente, per ispezionare i prodotti colpiti, eseguire e rivedere la perizia.

L'Assicurato deve fornire a proprie spese un indicatore pratico del fondo per facilitare queste operazioni.

Questo articolo ha valore per i Periti quando essi, constatato lo stato dei prodotti e la convenienza di rimandare ad epoca ulteriore l'accertamento definitivo dei danni, dovessero limitarsi ad eseguire perizie preventive o comunque fossero chiamati ad effettuare ispezioni o revisioni sui prodotti colpiti.

Si tratta, come è detto chiaramente nell'articolo, di un diritto della Società al quale gli Assicurati non possono opporsi.

ART. 15

La rilevazione del danno può essere fatta o direttamente fra le parti interessate o mediante perizie eseguite da uno o più periti rilevatori, designati dalla Società i quali dovranno essere laureati in scienze agrarie o in ingegneria, ovvero geometri o periti agrimensori o periti agrari o aventi titoli equipollenti, legalmente autorizzati all'esercizio della rispettiva professione.

L'articolo precisa il modo con il quale può essere effettuata la rilevazione dei danni.

La sua dizione è chiara e non ha bisogno di particolari illustrazioni o commenti.

ART. 16

Qualora nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non abbia ancora avuto luogo, l'Assicurato, può staccare dal suolo o raccogliere i prodotti nel modo previsto dall'art. 12 ma è in obbligo di informare la Direzione della Società a mezzo telegramma. Se entro i cinque giorni successivi a tale comunicazione, escluso il giorno della stessa, la Società omette di fare procedere a tale rilevazione, l'Assicurato è in diritto di fare eseguire la perizia da due periti rilevatori aventi i requisiti di cui all'art. 15 e secondo le norme di cui all'art. 17. In tale caso deve inviare immediatamente copia della perizia alla Direzione della Società a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.

Il caso ricorre raramente ma è necessario che i Periti, operando nell'imminenza della raccolta, abbiano cura di evitare il verificarsi di ritardi pregiudizievoli che possano dar luogo alle conseguenze previste nell'articolo.

ART. 17

La rilevazione e conseguente liquidazione devono eseguirsi appezzamento per appezzamento in base ai prezzi unitari fissati in polizza per i singoli prodotti con le seguenti norme:

a) *le centesime parti distrutte dalla percossa della grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenibile in ogni appezzamento, purchè non ecceda la somma assicurata;*

b) *le percentuali di danno in caso di grandinate successive debbono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente, fermo quanto previsto alla lettera a);*

c) *le centesime parti di danno devono diminuirsi di quelle rilevate per danno di grandine come detto all'art. 8 e di quelle relative alla quota di franchigia.*

Come abbiamo già visto, questo articolo è collegato con quello n. 8 ed ha particolare importanza, perchè indica le norme che regolano la rilevazione dei danni.

Esso è suddiviso in tre parti, a proposito delle quali, richiamando e confermando quanto già detto a commento degli articoli 2 e 8, si precisa che la liquidazione dei danni deve sempre essere eseguita:

a) in base ai prezzi unitari fissati in polizza, indipendentemente dalle eventuali variazioni di mercato che nel frattempo potessero essersi verificate;

b) senza nessuna riduzione di capitale nel caso di grandinate successive, dovendosi sempre fare riferimento al totale valore assicurato inizialmente;

c) la dizione del paragrafo è chiara e logica e non ha bisogno di alcuna illustrazione.

ART. 18

I risultati di ogni perizia (con le eventuali riserve ed eccezioni formulate dai periti) saranno indicati in uno speciale bollettino di campagna di cui verrà rilasciata copia all'Assicurato, dietro sua firma di accettazione o di ricevuta sull'originale destinato alla Società.

In caso di rifiuto da parte dell'Assicurato di firmare il bollettino o qualora l'Assicurato non fosse personalmente presente, il bollettino gli sarà trasmesso per lettera raccomandata allo scopo di stabilire l'efficacia della perizia, nonchè la data di decorrenza per l'eventuale richiesta di perizia d'appello.

Questo articolo indica la procedura che i Periti debbono seguire per rendere noto all'Assicurato i risultati delle rilevazioni.

È molto importante che i Periti rispettino nella loro integrità le disposizioni dell'articolo per evitare contestazioni in caso di disaccordo.

Qualora il bollettino di campagna venga trasmesso all'Assicurato per lettera raccomandata, occorrerà star bene attenti alla data di spedizione del documento, agli effetti soprattutto della esatta decorrenza dei termini per l'eventuale richiesta di perizia d'appello; la ricevuta della lettera raccomandata dovrà essere inviata alla Società per essere allegata agli incarti direzionali.

ART. 19

In caso di danni gravissimi o totali al prodotto assicurato, la liquidazione del danno ed il conseguente pagamento dell'indennizzo sarà fatto senza alcuna deduzione per risparmiate spese di raccolta, salvo diverso accordo risultante dal contratto.

In passato, nel caso di danni gravissimi o totali, venivano detratte dall'indennizzo spettante all'Assicurato le risparmiate spese di raccolta dei prodotti distrutti. Oggi — e già da molti anni — la norma non è più in vigore, per cui i Periti non dovranno tenere in alcun conto le spese anzidette.

ART. 20

Qualora un prodotto venga danneggiato dalla grandine in modo e in tempo tali da potersi sostituire con un altro prodotto e l'Assicurato ne faccia esplicita domanda scritta alla Direzione, la Compagnia nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione della domanda, procederà alla liquidazione del danno, semprechè l'Assicurato aderisca ad una equa transazione.

Il nuovo prodotto sarà però oggetto di altro contratto, qualora si intenda assicurarlo.

L'articolo indica la procedura da seguire nel caso previsto, ed è applicabile soltanto quando l'Assicurato aderisca a quella equa transazione che i Periti potranno proporgli, dopo aver tenuto conto di tutti gli elementi ad essi noti e della maggiore o minore possibilità di utilizzare ulteriormente il terreno con un altro prodotto.

Qualora l'Assicurato non credesse di aderire alla equa transazione offertagli, i Periti dovranno seguire la procedura ordinaria, effettuando perizia preventiva, quando lo ritenessero opportuno, ma astenendosi, in questo caso, dal comunicare le loro impressioni all'Assicurato e dal notificare qualsiasi percentuale — anche approssimativa — dei probabili danni.

PERIZIA D'APPELLO

ART. 21

La parte che non accetta la perizia, nonchè le riserve ed eccezioni formulate dai Periti risultanti dal bollettino di campagna, potrà richiedere una nuova perizia: in questo caso deve, entro cinque giorni dalla data di consegna del bollettino di campagna o da quella di spedizione a mezzo lettera raccomandata dello stesso, notificare la domanda alla controparte mediante lettera raccomandata o telegramma segnalando nome e domicilio del proprio Perito scelto fra le categorie professionali di cui all'art. 15. Se la domanda è fatta dall'Assicurato questi deve inviarla direttamente alla Direzione della Società accompagnata dal deposito cauzionale di L. 6.000.

Trascorso il termine sopra indicato, o qualora la domanda non contenga la nomina del Perito, oppure — trattandosi di appello richiesto dall'Assicurato — non sia stato effettuato il deposito cauzionale, la domanda si ha come non fatta e la perizia diventa efficace ed irrevocabile anche riguardo alle eventuali riserve ed eccezioni risultanti dal bollettino di campagna, salvo le eventuali rettifiche per errori di conteggio od erronea applicazione delle condizioni di polizza.

La perizia d'appello può essere richiesta tanto dalla Società che dagli Assicurati.

È necessario che i Periti conoscano perfettamente le disposizioni di questo articolo, che riguarda, tuttavia, più che la parte tecnica, quella amministrativa, indicando esso come deve regolarsi la parte che non accetta la perizia e intende ricorrere alla perizia di appello.

ART. 22

Entro due giorni dalla data di ricevimento di una regolare domanda di appello, la controparte deve provvedere alla designazione del proprio Perito, scelto sempre fra le categorie professionali previste dall'art. 15, comunicandone nome e domicilio all'altra parte per lettera raccomandata o telegramma. I Periti così nominati si incontreranno quindi nel tempo più breve possibile e in ogni caso non oltre giorni tre, per nominare d'accordo il terzo Perito e dar luogo alla esecuzione della perizia d'appello.

Se la controparte non designa il proprio Perito ovvero se i due Periti nominati dalle parti non si accordano sulla nomina del terzo, la parte più diligente, o il suo Perito, può ricorrere al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovano nella totalità o nella maggior parte ubicati i fondi colpiti, affinchè abbia esso a procedere alla scelta tra le categorie professionali di cui all'art. 15, di un tecnico esperto nelle rilevazioni dei danni grandine.

I Periti daranno collegialmente la loro relazione senza essere vincolati all'osservanza di una qualsiasi formalità legale e la perizia sarà valida quando vi sia il voto conforme di almeno due di essi.

La perizia d'appello — che deve estendersi a tutti gli appezzamenti rilevati nella perizia appellata — eseguita con le norme dianzi stabilite, non può essere impugnata e diverrà immediatamente efficace ed irrevocabile, salvo eventuali rettifiche per errori di conteggio od erronea applicazione delle condizioni di polizza.

In ogni caso in cui sia stato chiesto l'appello, l'Assicurato non deve iniziare la raccolta, o, qualora essa sia iniziata, deve sospenderla a deroga dell'art. 12 e lasciare il prodotto di tutti gli appezzamenti nelle precise condizioni in cui si trovava al momento della rilevazione.

Qualora l'Assicurato non ottemperi a ciò, se il reclamo è stato da lui fatto, esso si intende decaduto; se l'appello venne richiesto dalla Società, questa resta obbligata per la parte di danno che il proprio Perito — in sede collegiale — potrà riconoscere dovuta.

Quando la Società non abbia designato come proprio Perito il Perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo, od altro incaricato della Società, può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può aver luogo quando cade nuova grandine.

Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sopporta per intero le spese del Perito da essa nominato e per metà le spese del terzo Perito, dedotte, per l'Assicurato, le L. 6.000 del deposito cauzionale di cui all'art. 21.

Questo articolo riveste particolare importanza per i Periti, perchè regola il modo come devono essere effettuate le perizie di appello.

Si richiama quindi su di esso la speciale attenzione dei Periti perchè l'abbiano sempre ben presente quando vengano loro affidati incarichi per perizie d'appello.

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di perizie delicate ed importanti, per le quali sono fissati dei termini che vanno sempre e scrupolosamente rispettati.

Se, come è detto nel 1° comma, i Periti nominati dalle Parti si accordano sulla nomina del terzo Perito, l'appello può avere senz'altro luogo alla data che di comune accordo il collegio peritale avrà stabilito, tenendo anche conto, naturalmente, dello stato dei prodotti da esaminare e della conseguente maggiore o minore urgenza dell'intervento.

Nel caso invece che l'accordo per la nomina del terzo Perito non possa essere raggiunto dai tecnici nominati dalle parti, entrano in funzione le disposizioni del 2° comma, demandando alla parte più diligente, o al suo Perito, il ricorso al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovano nella totalità o

nella maggior parte i fondi colpiti, perchè proceda alla scelta dell'arbitro, tra le categorie professionali specificate all'art. 15.

A questo si dovrà tuttavia arrivare soltanto dopo che saranno risultati vani tutti i tentativi per la designazione del terzo Perito, da scegliersi fra quella rosa di nominativi che all'occorrenza potranno essere richiesti alla Direzione e che per la loro provata esperienza, competenza ed obbiettività di giudizio, offrano le necessarie garanzie.

Le operazioni dovranno essere precedute dalla stipulazione del compromesso per perizia d'appello sottoscritto dai Periti dopo avvenuta la designazione del Terzo e concluse con la redazione della relazione di perizia d'appello.

È opportuno aggiungere un chiarimento a quella parte dell'articolo che regola il caso di appello richiesto dalla Società.

Questo caso è da ritenersi eccezionale, ma ove si verificasse e i Periti della Società constatassero che l'Assicurato, in deroga alle tassative disposizioni dell'articolo, non ha lasciato il prodotto di tutti gli appezzamenti nelle precise condizioni in cui si trovava al momento della rilevazione, dovranno eseguire la perizia in sede collegiale, cioè alla presenza del Perito dell'Assicurato e del terzo Perito e far quindi risultare sulla relazione di perizia d'appello, a conferma del disposto delle Condizioni Generali di Polizza, gli estremi della perizia con la precisa dichiarazione che la Società resterà obbligata per la sola parte di danno da essi riconosciuta.

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 25

Per ogni falsa od erronea o reticente dichiarazione fatta dall'Assicurato che possa indurre in errore circa l'identificazione e l'apprezzamento del rischio ivi compresa la omessa dichiarazione di grandine anteriore alla decorrenza del rischio, le parti si richiamano agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile per quanto in esso previsto o regolato.

Per ogni trasgressione ai patti relativi alla denuncia del sinistro si applicherà l'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato che scientemente compia atti diretti a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbiano per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dell'assicurazione, decade da ogni diritto di risarcimento.

Questo articolo riguarda i Periti per le riserve che essi debbono inserire nel bollettino di campagna ogniqualvolta nello svolgimento delle loro funzioni riscontrino irregolarità o difformità rispetto agli elementi in loro possesso.

I casi più frequenti sono:

— grandine anterischio non denunciata;

— dichiarazioni errate o inesatte;

— diversa ubicazione del rischio rispetto a quella indicata in polizza;

— mancata dichiarazione di coassicurazione;

— campioni mancanti o insufficienti;

— ritardata od omessa denuncia del danno;

— mancanza del titolo per assicurare;

— doppia assicurazione;

— tentativi di raggiro o di frode.

Ognuna di queste irregolarità, debitamente e sicuramente constatata, dovrà essere precisata nel bollettino di campagna ed i Periti dovranno astenersi dall'esporre all'Assicurato qualsiasi considerazione od apprezzamento circa le decisioni che potrà prendere la Direzione della Società.

Le riserve da inserirsi nei bollettini di campagna si concretano nella seguente formula:

« La presente perizia è stata eseguita in via pu- »
« ramente conservativa e il presente bollettino viene »
« rilasciato con ogni riserva a favore della Società »
« essendosi constatato che . . . . . »
« (specificare chiaramente il motivo della riserva). »

INDICE

Premessa
Introduzione 3
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione 5
» 2 - Da chi può essere stipulata l'assicurazione totale o parziale 6
» 3 - Come la Società presta l'assicurazione - Elementi da controllare da parte dei Periti 8
» 4 - Come è costituito il contratto di assicurazione . . 9
» 7 - Come può essere stipulata l'assicurazione . . . 10
» 8 - Prodotti già colpiti da grandine o danneggiati da altre cause 12
» 9 - Scadenza della garanzia 14
» 10 - Distruzione totale o parziale dei prodotti per eventi diversi dalla grandine 16
» 12 - Come deve regolarsi l'Assicurato dopo di aver presentato la denuncia di danno con richiesta di perizia . 17
» 13 - Esecuzione dei lavori di buona agricoltura dopo avvenuto il danno 18
» 14 - Diritto della Società di inviare suoi incaricati, anche ripetutamente, sui fondi colpiti 19
» 15 - Come può essere fatta la rilevazione dei danni . . 19
» 16 - Come deve regolarsi l'Assicurato qualora nel caso di imminenza della raccolta, non abbia avuto luogo la rilevazione del danno 20
» 17 - Come deve eseguirsi la rilevazione e conseguente liquidazione dei danni 21
» 18 - Come devono essere notificati all'Assicurato i risultati di ogni perizia 22
» 19 - Liquidazione del danno in caso di danni gravissimi o totali 23
» 20 - Come procedere nel caso di prodotti colpiti in modo e in tempo tali da potersi sostituire con altri prodotti 24
» 21 - Come debbono regolarsi le Parti in caso di richiesta di perizia d'appello 25
» 22 - Come deve essere eseguita la perizia d'appello . . 26
» 25 - Come devono regolarsi i Periti nel caso di constatate irregolarità 29
Riserve - vedi Art. 25 29
Questionario per l'Assicurato 31

ARTI GRAFICHE F. COMBI - MILANO